



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Roma, 12 MAG. 2017

Protocollo: 56089/RU

Rif.: n.218/DIR/CaGi del 27.4.2017

Allegati:

All'ANAV

e, p.c.:

Alle Direzioni regionali ed interregionali  
delle dogane

Alla Direzione interprovinciale delle dogane  
di Bolzano e Trento

**OGGETTO:** Art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95. Esercenti attività di noleggio con conducente. Riconoscibilità del beneficio. Esclusione dall'ambito di applicazione.

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta società ha richiesto l'applicazione del beneficio di cui in oggetto a favore degli esercenti attività di noleggio con conducente, adducendo che i servizi occasionali rientrano comunque nella previsione dell'art.7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003 alla quale andrebbe data piena efficacia asserendone la diretta applicazione in quanto sufficientemente dettagliata.

Al riguardo, in primo luogo, si conferma che ai sensi dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, possono fruire del suddetto beneficio sul gasolio commerciale, quanto all'attività di trasporto persone (comma 2, lett. b) che qui interessa, i determinati soggetti sottoelencati:

- gli enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
- le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette  
Ufficio accise sui prodotti energetici e alcolici e altre imposizioni indirette  
00143 Roma, via Mario Carucci, n. 71 - Telefono +39 06 50246556 - Fax +39 06 50245372  
e-mail: [dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it](mailto:dogane.legislazioneaccise.prodottienergetici@agenziadogane.it)  
PEC: [dogane@pce.agenziadogane.it](mailto:dogane@pce.agenziadogane.it)

Ne restano conseguentemente escluse le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori/passeggeri mediante il noleggio di autobus con conducente non rientrando in alcuna delle categorie contemplate dalle vigenti disposizioni tributarie.

Tanto ribadito, appare utile precisare che il suddetto art.7 della direttiva 2003/96/CE prevede una misura per l'autotrasporto di cui gli Stati membri possono avvalersi discrezionalmente, nelle forme ritenute compatibili con il proprio sistema giuridico, nell'individuazione di un trattamento impositivo specifico del gasolio commerciale.

Ne consegue che l'efficacia diretta della citata disposizione è preclusa essendo priva della caratteristica dell'applicazione non condizionata, in quanto necessita dell'esercizio della potestà normativa per la sua trasposizione nell'ordinamento tributario nazionale, nonché sprovvista di un proprio termine di recepimento a carico degli Stati membri.

La natura fiscale ed il contenuto della norma in esame non consentono di riconoscere alla medesima efficacia immediata imponendo il recepimento una disposizione di rango primario anche in considerazione di vincoli inderogabili del nostro sistema quale quello costituzionale di copertura della spesa, attesi gli effetti sul bilancio dello Stato.

Di quanto sopra si dà notizia per opportuna informazione alle Direzioni in indirizzo affinché ne rendano edotti i propri Uffici locali per eventuali iniziative da intraprendere.

*Il Direttore Centrale*  
Prof. Avv. Arturo Tiberi